

PRIVATE BANK FUNDS I
Società di Investimento a Capitale
Variabile
L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves,
R.C.S. Luxembourg B114378

Costituita con la denominazione "JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I" in seguito all'atto ricevuto dal Maître Henri HELLINCKX, allora notaio residente a Mersch, datato 16 febbraio 2006, pubblicato nel Mémorial C, Raccolta delle Società e delle Associazioni numero 528 del 13 marzo 2006.

Gli statuti sono stati modificati l'ultima volta con atto ricevuto dal Maître Henri HELLINCKX, notaio residente in Lussemburgo, il 23 ottobre 2017, pubblicato nella Raccolta Elettronica delle Società e Associazioni (il "RESA") con il numero RESA_2017_260 del 9 novembre 2017. (Revisione completa dello statuto)

STATO COORDINATO

AL 23 ottobre 2017

Articolo uno

È stata costituita con il presente Atto tra i sottoscrittori e tutti coloro che potrebbero diventare titolari di Azioni emesse a partire da questo momento una società a responsabilità limitata - société anonyme - configurata come "società d'investimento a capitale variabile" denominata "**PRIVATE BANK FUNDS I**" (la "Società").

Articolo due

La Società è stata costituita per una durata indeterminata. La Società può essere sciolta in qualsiasi momento su decisione degli azionisti con delibera conforme alle condizioni richieste per modificare il presente Statuto (lo "Statuto").

Articolo tre

L'oggetto della Società è investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide e in altri strumenti consentiti dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (la "Legge"), allo scopo di diversificare i rischi di investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del proprio patrimonio.

La Società può adottare qualsiasi misura e svolgere qualsiasi operazione ritenuta utile per il conseguimento e lo sviluppo dell'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla Legge.

Articolo quattro

La sede legale della Società si trova a Senningerberg, nel Granducato di Lussemburgo. Il Consiglio di amministrazione (il "Consiglio") ha facoltà di trasferire la sede legale della Società in qualsiasi municipalità del Granducato di Lussemburgo, nel qual caso il Consiglio avrà il potere di emendare lo Statuto al fine di rispecchiare la modifica. Filiali o altri uffici potranno essere costituiti in Lussemburgo o all'estero previa delibera del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga che si siano verificati o che siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica o sociale che potrebbero ostacolare le normali attività della Società presso la sua sede legale, ovvero causare difficoltà alle comunicazioni tra la sede e interlocutori

all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione di tale situazione anomala; tale misura temporanea non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sede legale, resterà una società di diritto lussemburghese.

Articolo cinque

Il capitale della Società sarà pari in qualsiasi momento ai suoi attivi totali netti (il "Valore patrimoniale netto") definiti all'Articolo 22 del presente Atto e sarà rappresentato da azioni prive di valore nominale (le "Azioni").

Il capitale azionario minimo della Società è pari ad un milione duecentocinquanta mila euro (1.250.000 EUR).

Il Consiglio è autorizzato senza alcuna limitazione a emettere in qualsiasi momento ulteriori Azioni interamente liberate a un prezzo determinato sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto per Azione (il "Valore patrimoniale netto per Azione") determinato in conformità all'Articolo 22 del presente Atto, senza riservare agli attuali azionisti della Società alcun diritto di prelazione sulla sottoscrizione delle altre Azioni di nuova emissione. Il Consiglio ha la facoltà di delegare a qualsiasi amministratore o funzionario debitamente autorizzato della Società, ovvero a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato, il potere e il dovere di accettare le sottoscrizioni di dette nuove Azioni, di riscuoterne il pagamento e di provvedere alla loro emissione e consegna.

Le Azioni possono essere, in base alla delibera del Consiglio, di classi differenti (nell'accezione di cui all'Articolo 181 della Legge) ed i proventi dell'emissione di ciascuna classe di Azioni possono essere investiti, in base al precedente Articolo 3, in valori mobiliari e/o in altri strumenti finanziari licidi corrispondenti ad aree geografiche, settori industriali o zone monetarie, o a tipologie specifiche di titoli azionari o obbligazionari, ovvero con qualsiasi altra caratteristica specifica, conformemente a quanto determinato di volta in volta dal Consiglio rispetto a ciascuna classe di Azioni.

Il Consiglio può inoltre decidere di creare, all'interno di ciascuna classe di Azioni, due o più sottoclassi i cui attivi saranno investiti in comune nel rispetto della specifica politica d'investimento della classe corrispondente, ma applicando a ciascuna sottoclasse specifiche spese di vendita e di rimborso, struttura delle commissioni, politica di copertura o altre

caratteristiche specifiche. Nel presente Atto, qualsiasi riferimento a una "classe" sarà da intendersi anche in riferimento a una "sottoclasse", a meno che il contesto non richieda diversamente. Le varie classi di Azioni potranno essere denominate in valute che saranno determinate dal Consiglio, a condizione che, ai fini della determinazione del capitale della Società, l'attivo netto attribuibile a ciascuna classe di azioni, ove non sia espresso in USD, sarà convertito in USD e il capitale corrisponderà agli attivi totali netti di tutte le classi.

Articolo sei

La Società emetterà Azioni unicamente in forma nominativa. La Società si riserva tuttavia il diritto di emettere certificati azionari globali ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 41 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche (la "Legge del 1915").

Alla richiesta di Azioni nominative verranno emessi certificati azionari (nel prosieguo, "Certificati"). Tali Certificati saranno sottoscritti da due Amministratori con la possibilità di facsimile di firma. La Società ha la facoltà di emettere Certificati temporanei o dichiarazioni di conferma delle Azioni nella forma che sarà di volta in volta determinata dal Consiglio.

Di norma le Azioni vengono emesse solo all'accettazione della sottoscrizione. Tale emissione è subordinata all'effettivo e valido versamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore. L'accettazione della sottoscrizione e l'emissione delle Azioni sono documentate tramite il rilascio di una lettera di conferma. Ferma restando la disposizione condizionale di cui sopra, le Azioni rimarranno in pegno a favore della Società fino all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore. Le Azioni emesse e il cui corrispettivo non sia stato ancora versato dal sottoscrittore vengono contrassegnate come "non regolate" nel registro degli azionisti (il "Registro") e tale indicazione produce l'iscrizione del pegno nel Registro.

Se la Società o il suo delegato non ricevono il prezzo d'acquisto dal sottoscrittore entro la scadenza fissata nei documenti di vendita della Società, ovvero se prima di tale scadenza la Società viene a conoscenza di un evento che interessa l'investitore e che, a giudizio della Società o del suo delegato, è passibile di determinare una situazione in cui l'investitore non potrà o non vorrà pagare il prezzo d'acquisto entro la suddetta scadenza, la Società o il suo delegato avranno diritto, a loro assoluta discrezione, ad annullare le Azioni mediante

rimborso, addebitandone i costi al sottoscrittore senza preavviso. La Società o il suo delegato possono altresì fare valere i diritti della Società relativamente al pegno, in qualunque momento e a loro assoluta discrezione, intraprendere un'azione nei confronti dell'investitore oppure dedurre eventuali perdite o costi sostenuti dalla Società o dal suo delegato da eventuali investimenti in essere dell'investitore nella Società. Eventuali differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso ed eventuali costi sostenuti dalla Società o dal suo delegato per fare valere i diritti della Società vengono imputati al sottoscrittore dalla Società o dal suo delegato tramite richiesta scritta di compensazione per i danni incorsi dalla Società o dal suo delegato. Nel caso in cui i proventi del rimborso eccedano il prezzo di acquisto e i costi summenzionati, la differenza potrà essere trattenuta dalla Società o dal suo delegato in base agli accordi di volta in volta presi da entrambi. Qualora i proventi del rimborso e gli eventuali importi recuperati dall'investitore siano inferiori al prezzo di acquisto, la differenza verrà sostenuta dalla Società o dai suoi delegati secondo quanto di volta in volta concordato dagli stessi. Fino all'avvenuta ricezione del prezzo di acquisto, il trasferimento o la conversione delle Azioni pertinenti non sono consentiti, con sospensione dei diritti di voto e del diritto alla distribuzione dei dividendi.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra in relazione al pegno e al rimborso delle Azioni per le quali non sia stato percepito il pagamento del prezzo di acquisto, nonché nelle medesime circostanze di cui sopra, la Società può, in alternativa a tale rimborso e nella misura consentita dalla legge, considerare nulla la sottoscrizione e annullare nei suoi registri le Azioni interessate ovvero, laddove tale annullamento dovesse produrre una perdita finanziaria per la Società, recuperare detta perdita valendosi sull'investitore nella maniera sopra descritta.

I pagamenti dei dividendi ai titolari di Azioni nominative saranno versati tramite assegno o trasferimento bancario ai rispettivi indirizzi riportati nel Registro ovvero ad altri indirizzi specificamente indicati a tale scopo dagli stessi azionisti.

Tutte le Azioni nominative emesse saranno iscritte nel Registro, che sarà custodito dalla Società o da una o più persone all'uopo designate dalla Società. Nel Registro sarà riportato il nome di ciascun titolare di Azioni, la sua residenza o domicilio eletto e il numero di Azioni in suo possesso. Ogni trasferimento e trasmissione di un'Azione nominativa sarà iscritto nel Registro.

Il trasferimento di Azioni nominative sarà effettuato tramite consegna alla Società o a un suo rappresentante nominato del Certificato o dei Certificati unitamente agli altri strumenti di trasferimento richiesti dalla stessa Società o dal suo rappresentante nominato, ovvero mediante dichiarazione scritta di trasferimento da iscriversi nel Registro, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario, ovvero da rispettivi rappresentanti muniti di idonei poteri per agire per loro conto.

Nel caso delle Azioni nominative la Società dovrà considerare la persona a nome della quale le Azioni sono registrate nel Registro quale proprietaria delle Azioni a tutti gli effetti.

Tutti gli azionisti iscritti nel Registro devono fornire alla Società un indirizzo che verrà annotato nel medesimo; gli azionisti che hanno acconsentito individualmente alle notifiche via e-mail dovranno fornire anche un indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui l'azionista non fornisca detto indirizzo, la Società potrà consentire di farne menzione nel Registro e l'indirizzo s'intenderà essere presso la sede legale della Società o presso altro indirizzo che la Società potrà di volta in volta determinare, sino alla comunicazione alla Società di un diverso indirizzo. Ferme restando le disposizioni di cui all'Articolo 11 del presente Statuto, l'azionista avrà la facoltà di variare in qualsiasi momento l'indirizzo riportato nel Registro per mezzo di una comunicazione scritta inviata alla Società presso la sua sede legale, o presso qualsiasi altro indirizzo indicato di volta in volta dalla Società.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi da parte della Società possono essere inviati agli azionisti agli indirizzi iscritti nel Registro. Gli azionisti che abbiano prestato il loro consenso potranno ricevere tutti gli avvisi via e-mail.

Qualora il pagamento effettuato da un sottoscrittore porti all'emissione di una frazione di Azione, il soggetto avente diritto a tale frazione non avrà alcun diritto di voto relativamente alla stessa. Tuttavia, nel rispetto delle condizioni determinate dalla Società per il calcolo delle frazioni, avrà il diritto di ricevere dividendi o altre distribuzioni in misura proporzionale. Qualora un azionista sia in grado di dimostrare alla Società che il proprio Certificato sia stato smarrito o distrutto, su richiesta dell'azionista medesimo potrà essere emesso un Certificato sostitutivo alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società (ivi compresa la presentazione di una garanzia assicurativa, ma senza esclusione di altre forme di garanzia).

Tale Certificato sarà emesso in sostituzione di un Certificato smarrito solo a condizione che la Società sia soddisfatta al di là di ogni ragionevole dubbio del fatto che l'originale sia andato distrutto e, comunque, solo in conformità a tutte le normative vigenti.

All'atto dell'emissione di un nuovo Certificato, sul quale sarà indicato che si tratta di un Certificato sostitutivo, il Certificato azionario originale così sostituito si intenderà annullato.

Eventuali Certificati deteriorati potranno essere sostituiti da nuovi Certificati su disposizione della Società. I Certificati deteriorati dovranno essere consegnati alla Società e saranno immediatamente annullati.

La Società, a propria discrezione, potrà addebitare ai detentori i costi del Certificato sostitutivo nonché tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla Società in relazione all'emissione e all'annotazione nel Registro, ovvero all'annullamento del Certificato originale.

Articolo sette

La Società avrà il potere di (i) rifiutare l'emissione o l'iscrizione di qualsiasi trasferimento di Azioni; (ii) procedere al rimborso forzoso delle partecipazioni esistenti; (iii) imporre le restrizioni oppure (iv) richiedere le informazioni che ritiene necessarie per assicurare che nessuna Azione sia acquistata o detenuta (direttamente o indirettamente) (a) da "Soggetti statunitensi" nell'accezione di cui all'Articolo 8 del presente Atto, (b) da soggetti che violano la legge, i regolamenti o le disposizioni di qualsivoglia paese o autorità governativa, o (c) da qualsiasi persona in circostanze che secondo il Consiglio o i suoi delegati possono far sì che la Società o i suoi delegati siano soggetti a imposte o sanzioni, penali, oneri o altri svantaggi (pecuniari, amministrativi o operativi) cui la Società o i suoi delegati non sarebbero stati altrimenti soggetti o che possono ledere in altro modo gli interessi della Società o (d) da qualsivoglia soggetto che possa aver superato gli eventuali limiti applicabili alla detenzione di Azioni ("Persona vietata").

A tal fine la Società può:

a) rifiutare di emettere Azioni o di registrarne il trasferimento, laddove ritenga che tale emissione o registrazione attribuisca o possa attribuire la titolarità effettiva di dette Azioni a una Persona vietata; e

b) richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi persona il cui nome sia iscritto nel Registro, o a qualsiasi altra persona che abbia richiesto la registrazione del trasferimento di

Azioni nel Registro, di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie allo scopo di accertare se la titolarità effettiva delle relative Azioni spetti o possa spettare a una Persona vietata;

c) ove la Società ritenga che una Persona vietata, da sola o congiuntamente ad altri soggetti, abbia l'effettiva titolarità di Azioni, acquistare forzatamente da tale azionista tutte le Azioni da quest'ultimo detenute, con le seguenti modalità:

(i) la Società invierà all'azionista che risulterà dal Registro quale titolare delle Azioni da acquistare, una comunicazione (di seguito definita "Avviso di acquisto") contenente l'indicazione delle Azioni da acquistare, il prezzo da pagare per tali Azioni e il luogo ove il relativo prezzo d'acquisto sarà pagabile. L'avviso di acquisto sarà recapitato all'azionista a mezzo di lettera raccomandata prepagata inviata al suo ultimo indirizzo noto o a quello riportato nel Registro. L'azionista sarà tenuto a consegnare immediatamente alla Società il Certificato o i Certificati corrispondenti alle Azioni specificate nell'Avviso di acquisto. Subito dopo la chiusura della giornata lavorativa della data indicata nell'Avviso di acquisto, l'azionista destinatario dell'avviso cesserà di essere il titolare delle Azioni oggetto di tale Avviso e il suo nome sarà cancellato dal Registro, fermo restando, tuttavia, che le Azioni rappresentate da detti Certificati non saranno annullate.

(ii) il prezzo al quale le Azioni oggetto di un Avviso di acquisto saranno acquistate (qui di seguito "il Prezzo di acquisto") sarà equivalente al prezzo di rimborso determinato ai sensi dell'Articolo 20 del presente Statuto.

(iii) il pagamento del Prezzo di acquisto sarà effettuato a favore del titolare di tali Azioni nella valuta della rispettiva classe, fatti salvi i periodi di restrizione ai relativi scambi valutari, e sarà depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'Avviso di acquisto) che provvederà a versarlo al titolare dietro consegna del Certificato o dei Certificati relativi alle Azioni oggetto di tale avviso. Dal momento del pagamento di detto prezzo alle condizioni sopra riportate, chiunque abbia un diritto sulle Azioni oggetto dell'Avviso di acquisto non potrà più farlo valere, né potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società o dei suoi beni, fatto salvo il diritto del soggetto che risulti essere proprietario delle Azioni a ricevere dalla banca il prezzo (senza interessi) ivi depositato, dietro effettiva consegna del Certificato o dei Certificati in conformità a quanto sopra indicato.

(iv) l'esercizio dei poteri conferiti alla Società ai sensi del presente Articolo non potrà in alcun caso essere contestato né invalidato a motivo dell'insufficienza della prova della proprietà delle Azioni in capo a chiunque, ovvero della circostanza che la proprietà effettiva di Azioni sia da attribuire a soggetti diversi da quelli risultanti alla Società alla data dell'Avviso di acquisto, alla sola condizione che, in qualsiasi caso, la Società abbia esercitato tali poteri in buona fede; e

d) rifiutare di riconoscere, nel corso di qualsiasi assemblea degli azionisti della Società, il diritto di voto ad una Persona vietata.

Qualora un soggetto si renda conto di detenere o possedere Azioni in violazione del presente Articolo, dovrà informarne immediatamente la Società per iscritto.

Articolo otto

Nel presente Statuto, il termine "Soggetto statunitense" ha il significato di volta in volta deciso dal Consiglio e specificato nei documenti di vendita della Società. Tale definizione si baserà sulla Regulation S e successive modifiche dello United States Securities Act del 1933, come modificato, o su qualsiasi altro regolamento o legge che dovesse entrare in vigore negli Stati Uniti d'America.

Il Consiglio ha facoltà di emendare o chiarire periodicamente il suddetto significato.

Laddove risulti che un azionista o un titolare effettivo di una classe di Azioni con criteri di ammissibilità specifici (secondo quanto deciso dal Consiglio e specificato nei documenti di vendita della Società) non soddisfi tali criteri, la Società ha la facoltà di procedere al rimborso delle Azioni interessate notificando all'Azionista tale rimborso ovvero alla conversione delle predette Azioni in Azioni di una classe per la quale l'azionista sia idoneo (a condizione che esista una classe di Azioni con caratteristiche simili per quanto, a scanso di equivoci, non necessariamente in termini di commissioni e spese a carico di tale Classe di Azioni) dando comunicazione di tale conversione all'azionista interessato.

Laddove a un azionista vengano richieste maggiori informazioni nell'ambito di procedure antiriciclaggio o simili, secondo quanto illustrato in maggior dettaglio nei documenti di vendita della Società, la Società può decidere di sospendere le eventuali richieste di trasferimento e il pagamento dei proventi delle eventuali richieste di rimborso già

elaborate, senza maturazione di interessi, fino a che tale richiesta di informazioni non sarà stata evasa.

Articolo nove

Qualsiasi assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti della Società. Le risoluzioni di tale assemblea saranno vincolanti per tutti gli azionisti.

Articolo dieci

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà, in conformità alla legge lussemburghese, presso la sede legale della Società, o in qualsiasi altra sede in Lussemburgo indicata nell'avviso di convocazione, l'ultimo venerdì del mese di luglio alle ore 12:00. Qualora il giorno indicato non sia un giorno lavorativo in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo seguente in Lussemburgo.

Nei limiti consentiti dalla legge e in conformità alle condizioni fissate dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, l'assemblea generale annuale degli azionisti potrà tenersi in una data, a un'ora o in un luogo diversi rispetto a quelli indicati nel primo capoverso di questo articolo, come deliberato dal Consiglio.

Nei limiti consentiti dalla legge, l'assemblea generale annuale può inoltre essere convocata all'estero, a discrezione assoluta e definitiva del Consiglio, qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

Le altre assemblee degli azionisti di una o di tutte le classi di Azioni possono tenersi nel giorno e nel luogo specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Se non diversamente previsto nel presente Statuto, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società si faranno nel rispetto del quorum e delle tempistiche di legge.

Ciascuna Azione attribuisce un solo voto, fatte salve le limitazioni imposte dal presente Statuto. Un azionista può intervenire in sede di assemblea degli azionisti nominando un altro soggetto quale suo delegato per iscritto, tramite fax o con qualsiasi altro mezzo in grado di provare tale nomina.

Il Consiglio può sospendere il diritto di voto di un azionista che a suo giudizio non rispetta gli obblighi previsti dallo Statuto e dagli eventuali documenti (ivi compresi i moduli

di sottoscrizione) che sanciscono i suoi obblighi nei confronti della Società e/o degli altri azionisti. Gli azionisti possono decidere (di persona) di non esercitare i propri diritti di voto su una parte ovvero sulla totalità delle loro Azioni, sia a titolo transitorio che indefinitamente. Qualora i diritti di voto di uno o più azionisti vengano sospesi conformemente a questo punto, detti azionisti riceveranno l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee generali e potranno partecipare a tali riunioni ma le loro Azioni non verranno conteggiate per determinare il raggiungimento dei requisiti in termini di quorum e di maggioranza. Verrà stilato un elenco dei partecipanti in occasione di tutte le assemblee generali.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, le assemblee degli azionisti regolarmente convocate deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non includono i voti relativi alle Azioni di azionisti che non hanno partecipato alla votazione, che si sono astenuti o che hanno votato in bianco o con scheda nulla.

Il Consiglio ha la facoltà di stabilire tutte le altre condizioni che debbano venire soddisfatte dagli azionisti per poter partecipare alle assemblee.

Articolo undici

Gli azionisti si riuniranno previa comunicazione trasmessa dal Consiglio ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Tuttavia, qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati a un'assemblea degli azionisti, e ove dichiarino di essere a conoscenza dell'ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta anche in assenza di convocazioni o di pubblicità.

Nella misura consentita da e in conformità alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti del Lussemburgo, le convocazioni delle assemblee generali degli azionisti possono specificare che il quorum e la maggioranza previsti per l'assemblea in questione verranno determinati con riferimento alle Azioni emesse e in circolazione a una determinata data e ora precedente l'assemblea ("Data di registrazione"), e il diritto degli azionisti di partecipare all'assemblea generale ed esercitare i diritti di voto associati alle loro Azioni verrà determinato con riferimento alle Azioni detenute dagli azionisti in questione alla Data di registrazione.

Se l'obbligo di pubblicazione non è richiesto a norma di legge, le convocazioni agli azionisti possono essere recapitate a mezzo di raccomandata o secondo le altre modalità

previste dalla legge applicabile. Inoltre, agli azionisti che abbiano prestato il loro consenso esplicitamente e di persona, l'avviso di convocazione può essere recapitato via e-mail, per posta ordinaria, per corriere o secondo tutte le altre modalità consentite dalla legge (le "modalità alternative").

Gli azionisti che abbiano acconsentito a utilizzare la posta elettronica come modalità alternativa di convocazione sono tenuti a fornire i loro indirizzi e-mail alla Società entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea generale.

Qualora un azionista abbia accettato di ricevere gli avvisi di convocazione via e-mail ma non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica alla Società, si riterrà che tale azionista abbia escluso tutte le modalità di convocazione alternative alla posta raccomandata, alla posta ordinaria e ai servizi di spedizione.

Gli azionisti hanno facoltà di cambiare il proprio indirizzo o indirizzo e-mail ovvero revocare il consenso alle modalità di convocazione alternative a condizione che la Società riceva tale revoca o i nuovi dati di contatto entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea generale. Il Consiglio è autorizzato a richiedere la conferma dei nuovi dati di contatto inviando una raccomandata o una e-mail, a seconda dei casi, al nuovo indirizzo postale o e-mail. Se l'azionista non conferma i suoi nuovi dati di contatto, il Consiglio sarà autorizzato a inviare le convocazioni successive utilizzando i dati di contatto precedenti.

Il Consiglio è libero di determinare le modalità più appropriate di convocazione degli azionisti a un'assemblea degli azionisti e può decidere caso per caso a seconda delle modalità di comunicazione alternative accettate dai singoli investitori individualmente. Il Consiglio può, per una stessa assemblea generale, convocare via e-mail gli azionisti che hanno fornito per tempo il proprio indirizzo e-mail e convocare invece per posta o corriere tutti gli altri azionisti che hanno accettato tali modalità alternative.

Articolo dodici

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio composto da almeno tre membri, che non dovranno essere necessariamente azionisti della Società. Tali membri dovranno essere eletti per un mandato rinnovabile non superiore ai sei anni. Gli amministratori saranno eletti dagli azionisti in sede di assemblea generale degli azionisti, che ne stabilirà il numero, la remunerazione e la durata del mandato.

Gli amministratori saranno eletti dalla maggioranza semplice dei voti espressi.

Tutti gli amministratori possono essere rimossi con o senza giusta causa o sostituiti in qualsiasi momento mediante delibera approvata in sede di assemblea generale degli Azionisti.

Qualora una carica di amministratore divenga vacante in seguito a decesso, pensionamento, o per altro motivo, un altro amministratore potrà essere nominato, nelle modalità previste dalla legge, a ricoprire la carica vacante, sino alla successiva assemblea degli azionisti.

Articolo tredici

Il Consiglio potrà nominare tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente. Potrà altresì nominare un segretario, che non dovrà essere necessariamente un amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee degli azionisti. Le riunioni del Consiglio potranno essere convocate dal Presidente o da due amministratori nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Tutte le riunioni del Consiglio e le assemblee degli azionisti saranno presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, l'assemblea o il Consiglio potranno nominare, a maggioranza dei voti dei presenti, un altro amministratore, ovvero, nel caso dell'assemblea degli azionisti, un'altra persona, che ricoprirà funzioni di presidente pro tempore.

Tutti gli amministratori riceveranno un avviso scritto di convocazione di tutte le riunioni del Consiglio con un preavviso di almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la relativa riunione, salvo i casi di urgenza, della cui natura sarà fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

Ciascun amministratore potrà rinunciare all'invio di tale avviso di convocazione mediante consenso inviato per iscritto, a mezzo fax o qualsiasi altra modalità che attesti tale rinuncia. Per riunioni tenute in orari e luoghi precedentemente stabiliti su delibera del Consiglio, non sarà necessario l'invio dell'avviso di convocazione.

Gli amministratori potranno farsi rappresentare in qualsiasi riunione del Consiglio mediante delega conferita ad un altro amministratore per iscritto, a mezzo fax o con qualsiasi altra modalità che attesti tale nomina.

Fatto salvo quanto enunciato di seguito, per la validità delle deliberazioni e degli atti del Consiglio è necessaria la presenza alle riunioni della maggioranza degli amministratori (anche

per conferenza telefonica), di persona o per delega. Le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati all'assemblea. Ai fini del calcolo del quorum e della maggioranza, gli amministratori che prendano parte a una riunione del Consiglio tramite teleconferenza o altro sistema di telecomunicazione che ne consenta l'identificazione verranno considerati presenti. Tale sistema dovrà soddisfare determinate caratteristiche tecniche in grado di garantire una partecipazione efficace alla riunione del Consiglio, le cui delibere dovranno essere disponibili online senza soluzione di continuità. Le riunioni del Consiglio tenute a distanza mediante tale sistema di comunicazione si considereranno svolte presso la sede legale della Società.

Gli amministratori possono inoltre adottare una deliberazione circolare all'unanimità, attraverso l'espressione del consenso di ciascun amministratore su uno o più strumenti identici mediante comunicazione scritta, a mezzo telex, telegramma o fax (in ciascuno di detti casi con conferma scritta) che costituiranno nella loro totalità idonei verbali a dimostrazione di tale deliberazione.

Di volta in volta, il Consiglio può nominare i funzionari della Società, compreso un direttore generale ed eventuali vice direttori generali, segretari aggiunti o altri funzionari ritenuti necessari all'operatività e alla gestione della Società. Tutte le predette nomine potranno essere in qualsiasi momento revocate dal Consiglio. I dirigenti non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo diversamente indicato nel presente Statuto, hanno i poteri e le funzioni attribuite loro dal Consiglio.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri relativi alla conduzione della gestione e degli affari giornalieri della Società e la sua facoltà di intraprendere azioni in applicazione della politica e dell'oggetto sociale a persone fisiche o giuridiche, anche esterne al Consiglio.

Articolo quattordici

I verbali di tutte le riunioni del Consiglio e dell'assemblea generale degli azionisti saranno firmati dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal presidente pro tempore che abbia presieduto tale riunione.

Copie o estratti di siffatti verbali, da presentare eventualmente in giudizio o in altra sede, saranno firmati dal Presidente o dal segretario ovvero da due amministratori.

Articolo quindici

Il Consiglio, in base al principio della ripartizione dei rischi, ha facoltà di determinare la politica e le strategie d'investimento della Società e la linea di condotta del management e delle attività imprenditoriali della Società, con le limitazioni che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio ai sensi della Parte I della Legge.

Il Consiglio può decidere di effettuare gli investimenti della Società (i) in valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi o scambiati in un mercato regolamentato ai sensi della Legge, (ii) in valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario scambiati in un altro mercato di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, operi con regolarità e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale nella borsa valori di qualsiasi altro paese di Europa, Asia, Oceania, America Settentrionale, America Centrale e America Meridionale nonché Africa o scambiati in un altro mercato regolamentato di paesi di cui al punto (iii), a condizione che tale mercato operi con regolarità e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari trasferibili di recente emissione e strumenti del mercato monetario purché le condizioni dell'emissione stessa richiedano che sia presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o altro mercato regolamentato tra quelli summenzionati, e a condizione che tale quotazione venga perfezionata entro un anno dall'emissione, nonché (v) in ogni valore mobiliare, strumento finanziario o altro bene ammesso in base alle limitazioni stabilite dal Consiglio in conformità alle leggi e norme vigenti e riportato nei documenti di vendita della Società.

Il Consiglio può decidere di investire, in base al principio della ripartizione del rischio, fino al cento per cento (100%) del patrimonio netto di ogni classe di Azioni della Società in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai relativi enti locali, da uno Stato non membro dell'Unione europea, se ritenuto accettabile dall'autorità di sorveglianza lussemburghese e riportato nei documenti di vendita della Società, da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, da un altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a condizione che, nel caso in cui il Consiglio decida di adottare tale misura, si investa in almeno sei emissioni diverse e che i valori

mobiliari di ciascuna emissione non superino il trenta per cento (30%) del patrimonio netto della Società.

Gli investimenti della Società potranno essere effettuati direttamente o indirettamente a seconda delle decisioni prese di volta in volta dal Consiglio e nella misura consentita dalla Legge, tramite controllate al 100% costituite in qualsiasi paese consentito. Allorché gli investimenti della Società sono operati nel capitale di controllate che svolgono attività di gestione, consulenza o commercializzazione soltanto nei paesi in cui sono rispettivamente situate ed esclusivamente per suo conto, ai rimborsi di quote richiesti dei rispettivi detentori non si applicano i paragrafi (1) e (2) dell'Articolo 48 della Legge.

Nel presente Statuto, qualsiasi riferimento a "investimenti" e "attivi" significherà, all'occorrenza, investimenti fatti e attivi detenuti direttamente, ovvero investimenti fatti e attivi detenuti indirettamente attraverso le predette controllate.

Il Consiglio può decidere che gli investimenti della Società siano effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge, e strumenti finanziari derivativi negoziati sul mercato dei prodotti fuori borsa (*over-the-counter*) a condizione che, tra l'altro, il sottostante sia costituito da strumenti di cui all'Articolo 41 (1) della Legge, indici finanziari, tassi d'interesse, cambi o valute estere in cui la Società può investire in base ai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nei documenti di vendita della Società stessa.

Il Consiglio può decidere che gli investimenti di una classe di Azioni vengano effettuati allo scopo di replicare alcuni indici azionari od obbligazionari, a condizione che l'indice in oggetto sia riconosciuto dall'autorità di sorveglianza lussemburghese in quanto sufficientemente diversificato, rappresentativo di un parametro di riferimento adeguato per il mercato cui si riferisce e pubblicato in modo appropriato.

Se consentito dai documenti di vendita della Società, la Società può investire più del 10% del patrimonio di qualsiasi classe di Azioni in organismi di investimento collettivo ex Articolo 41 (1) (e) della Legge.

Nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili del Lussemburgo, e in conformità alle disposizioni contenute nei documenti di vendita della Società, ciascuna classe di Azioni può investire in altre classi di Azioni.

Ai sensi delle condizioni fissate dalle leggi e dai regolamenti del Lussemburgo, il Consiglio può, in conformità alle disposizioni contenute nei documenti di vendita della Società, (i) istituire una classe di Azioni che si qualifichi come classe di un OICVM feeder o classe di un OICVM master, (ii) convertire una classe esistente in una classe di un OICVM feeder o classe di un OICVM master oppure (iii) modificare l'OICVM master di una delle classi di un suo OICVM feeder.

Articolo sedici

Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa saranno modificati o invalidati a motivo del fatto che uno o più amministratori o dirigenti della Società abbiano un interesse personale, o ricoprano funzioni di amministratore, socio, dirigente o dipendente di detta altra società o impresa. Qualsiasi amministratore o dirigente della Società che ricopra funzioni di amministratore, socio, dirigente o dipendente presso qualsiasi altra società o impresa con cui la Società sottoscriva un contratto o intrattenga relazioni d'affari, non potrà, in ragione di tale legame con detta altra società o impresa, essere precluso dalla possibilità di valutare, votare o agire in merito a qualsiasi questione inerente a tale contratto o relazione d'affari.

Qualora un amministratore o dirigente della Società abbia un interesse personale, finanziario e in conflitto diretto o indiretto in qualsiasi transazione della Società, dovrà dare comunicazione al Consiglio di tale interesse in conflitto e non potrà discutere o votare in merito a tale transazione, la quale dovrà essere comunicata, specificando l'interesse dell'amministratore o del dirigente nella stessa, alla successiva assemblea generale degli azionisti. Tale disposizione non si applica laddove la decisione del Consiglio attenga alle operazioni correnti effettuate in circostanze normali.

Se a causa di un conflitto di interesse il quorum richiesto ai sensi del presente Statuto per deliberare e votare validamente su un argomento all'ordine del giorno non venisse raggiunto, il Consiglio può decidere di trasferire la decisione su tale punto a un'assemblea degli azionisti.

Il termine "interesse personale", quale è utilizzato nel presente Articolo, non comprende eventuali interessi posti in essere solo per il fatto che la questione, posizione o transazione

coinvolge JPMorgan Chase & Co. o una delle sue affiliate dirette o indirette, ovvero qualsiasi altra società o entità che sarà determinata di volta in volta dal Consiglio a sua discrezione.

Articolo diciassette

La Società si impegna a indennizzare tutti i suoi amministratori, dirigenti e i rispettivi eredi, esecutori e amministratori, per le spese ragionevolmente sostenute in relazione a tutte le azioni, cause o procedimenti legali che li abbiano visti coinvolti per il fatto di essere o essere stati amministratori o dirigenti della Società, ovvero, su richiesta della Società, di qualsiasi altra persona giuridica di cui la Società sia azionista o creditore e dalla quale essi non hanno diritto a essere indennizzati, salvo in relazione alle questioni rispetto alle quali vengano giudicati responsabili in via definitiva in tali azioni, cause o procedimenti legali di dolo o colpa grave; in caso di transazione, l'indennizzo verrà riconosciuto solo in relazione alle questioni oggetto della transazione rispetto alle quali i legali della Società avranno confermato alla Società che il soggetto da indennizzare non ha commesso tale violazione. Il predetto diritto al risarcimento non esclude altri diritti in capo al soggetto.

Articolo diciotto

La Società è vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, dalla firma congiunta di un amministratore e di un procuratore debitamente autorizzato, ovvero in qualsiasi altro modo che sarà determinato da una deliberazione del Consiglio.

Articolo diciannove

La conduzione della Società e la sua situazione finanziaria, con particolare riguardo ai libri contabili, saranno affidati alla supervisione di uno o più revisori che dovranno rispondere ai requisiti della legge lussemburghese in termini di onorabilità ed esperienza professionale e che dovranno assolvere agli obblighi previsti dalla Legge. I revisori dovranno essere eletti dall'assemblea generale degli azionisti e resteranno in carica sino alla successiva assemblea generale annuale degli azionisti e alla nomina di validi successori.

Articolo venti

Come stabilito più specificamente di seguito, la Società avrà la facoltà di acquistare le proprie Azioni in qualsiasi momento, fatte salve le limitazioni di legge.

Gli azionisti potranno richiedere alla Società il riscatto di tutte le loro Azioni o di una parte delle stesse e la Società procederà al rimborso di tali Azioni, nel rispetto delle

limitazioni di legge e di quanto disposto nel presente Statuto, e fatti salvi eventi che possano dare luogo alla sospensione con riferimento all'Articolo 21 del presente Statuto.

Tutte le richieste di questo tipo dovranno essere presentate dall'azionista per iscritto (ove, a tale scopo, previa deliberazione del Consiglio, potrà intendersi anche la trasmissione della richiesta a mezzo fax, successivamente confermata per iscritto) o mediante qualsiasi altra modalità elettronica ritenuta idonea dalla Società, presso la sede legale della Società ovvero, ove la Società decida in tal senso, a qualsiasi altra persona fisica o giuridica dalla stessa nominata quale suo Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, unitamente alla consegna del Certificato o dei Certificati eventuali per tali Azioni in idoneo formato e corredati da un adeguato documento attestante l'avvenuto trasferimento o la cessione.

I rimborsi saranno corrisposti nella valuta della rispettiva classe di Azioni, ovvero in qualsiasi altra valuta che sia decisa dal Consiglio, entro dieci giorni lavorativi per le banche successivi al Giorno di valutazione applicabile, a condizione che eventuali Certificati siano regolarmente pervenuti alla Società o al rispettivo Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti per procedere all'annullamento.

Il Consiglio potrà, relativamente a qualsiasi classe di Azioni, prolungare il termine previsto per il pagamento dei rimborsi del periodo necessario a incassare i proventi della vendita di investimenti, in presenza di ostacoli dovuti a normative sul controllo dei cambi o ad analoghi vincoli sui mercati in cui sia investita una quota sostanziale degli attivi attribuibili a tali classi di Azioni. Il Consiglio potrà inoltre, per qualsiasi classe di Azioni, stabilire un periodo di preavviso che dovrà essere rispettato per la presentazione delle richieste di riscatto. Il termine previsto per il pagamento dei rimborsi di qualsiasi classe di Azioni ed eventuali periodi di preavviso stabiliti saranno pubblicati nei documenti di vendita della Società.

Il prezzo di riscatto sarà pari al Valore patrimoniale netto della relativa classe di Azioni, determinato in conformità alle disposizioni dell'Articolo 22 del presente Statuto nel Giorno di valutazione applicabile, previa deduzione di eventuali commissioni di negoziazione, su decisione del Consiglio, e di un'eventuale commissione stabilita nei documenti di vendita della Società. Il relativo prezzo di riscatto potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto secondo quanto sarà deciso dal Consiglio.

I proventi dei riscatti potranno essere corrisposti anche per mezzo di un pagamento in natura di titoli o di altri attivi detenuti dalla Società, nel rispetto del principio dell'equità di trattamento nei confronti di tutti gli azionisti.

Qualsiasi azionista può richiedere la conversione, in tutto o in parte, delle proprie Azioni di una classe in Azioni di un'altra classe al rispettivo Valore patrimoniale netto delle Azioni delle relative classi, fermo restando che il Consiglio ha la facoltà di imporre limitazioni o divieti riguardo, inter alia, la conversione o la periodicità delle conversioni, e può subordinare la conversione al pagamento di una commissione che sarà specificata nei documenti di vendita della Società.

Qualora le richieste di riscatto e/o conversione ricevute per una classe di Azioni o in un particolare Giorno di valutazione superino una determinata percentuale del Valore patrimoniale netto delle Azioni di quella classe, che sarà fissata di volta in volta dal Consiglio e comunicata nei documenti di vendita della Società, il Consiglio ha la facoltà di rinviare tali richieste di riscatto e/o conversione al successivo Giorno di valutazione.

Ove non sia diversamente deciso dal Consiglio, il riscatto o la conversione da parte di un solo azionista non potrà essere di importo inferiore a quello della partecipazione minima (o suoi equivalenti) determinata di volta in volta dallo stesso Consiglio.

Le richieste di rimborso e di conversione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nei documenti di vendita della Società.

Qualora il riscatto o la conversione o la vendita di Azioni riduca il valore delle partecipazioni di un solo azionista in Azioni di una classe al di sotto della partecipazione minima che il Consiglio avrà determinato di volta in volta, si intenderà che detto azionista abbia chiesto il riscatto o la conversione, secondo i casi, di tutte le sue Azioni di tale classe.

Qualora il numero di Azioni di una classe possedute dagli azionisti dovesse scendere al di sotto della soglia di partecipazione minima stabilita di volta in volta dal Consiglio e indicata nei documenti di vendita della Società, il Consiglio potrà in qualsiasi momento decidere di procedere al rimborso forzoso di tutte le Azioni degli Azionisti interessati dandone preavviso di un mese, in modo da consentire loro di aumentare la partecipazione fino alla soglia minima.

La Società o i suoi delegati possono istituire procedure di autenticazione tese a ottemperare alle leggi e ai regolamenti vigenti o ad attenuare il rischio di errore e frode per la Società, i suoi delegati o gli azionisti secondo quanto descritto in maggior dettaglio nei documenti di vendita della Società. L'elaborazione delle istruzioni di pagamento potrebbe venire differita fino all'avvenuta esecuzione di dette procedure.

Il Consiglio può decidere di liquidare una classe di Azioni il cui Valore patrimoniale netto risulti inferiore a una soglia determinata dal Consiglio e comunicata nei documenti di vendita della Società, ovvero qualora un cambiamento della situazione economica o politica relativa alla classe in questione giustifichi tale liquidazione o ancora laddove le leggi e i regolamenti applicabili alla Società o a una qualsiasi delle sue classi o sottoclassi di Azioni lo giustifichino, ovvero nell'ottica di una razionalizzazione economica o se fosse nell'interesse degli azionisti. La decisione della liquidazione sarà pubblicata o notificata, a seconda dei casi, dalla Società prima della data dell'effettiva liquidazione. Tale notifica o pubblicazione specificherà le ragioni della liquidazione e le relative procedure. Ove non sia diversamente deciso dal Consiglio negli interessi degli azionisti o per assicurare loro un trattamento equo, i titolari di Azioni della classe in questione potranno continuare a richiederne il riscatto o la conversione gratuitamente. I proventi che non è stato possibile distribuire ai rispettivi beneficiari dopo la chiusura della liquidazione della classe rimarranno in deposito presso la Caisse de Consignation per conto dei beneficiari.

Nelle stesse circostanze di cui sopra relative alla liquidazione di classi di Azioni, il Consiglio può decidere di chiudere una sottoclasse mediante fusione con un'altra sottoclasse della medesima classe di Azioni o di un'altra classe di Azioni o di un altro organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"). Tale decisione sarà notificata o pubblicata a seconda dei casi con le stesse modalità indicate al precedente punto. Inoltre, la notifica o pubblicazione conterrà le informazioni relative alla nuova classe. Nelle stesse circostanze di cui sopra, il Consiglio può decidere la riorganizzazione di una classe di Azioni mediante divisione in due o più classi di Azioni, accorpamento o frazionamento di Azioni. Tale decisione dovrà essere notificata o pubblicata, a seconda dei casi, prima della data di entrata in vigore della riorganizzazione.

Le decisioni sopra menzionate possono essere prese anche in sede di assemblea degli azionisti di una singola classe o sottoclasse di Azioni; tale assemblea non richiederà alcun quorum e la decisione verrà presa con la maggioranza semplice dei voti espressi.

La fusione di una classe di Azioni dovrà essere deliberata dal Consiglio a meno che il Consiglio non decida di sottoporre la decisione relativa alla fusione a un'assemblea degli azionisti della classe di Azioni interessata. Per questa assemblea non è richiesto alcun quorum, e le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di fusione di una o più classi di Azioni in un altro OICVM a seguito della quale la Società cessa di esistere, la fusione dovrà essere deliberata in sede di assemblea degli azionisti, nella quale non sarà richiesto il quorum e si delibererà a maggioranza semplice dei votanti. Troveranno inoltre applicazione le disposizioni relative alle fusioni tra OICVM previste dalla Legge e dagli eventuali regolamenti attuativi (attinenti segnatamente alla notifica agli azionisti interessati).

Articolo ventuno

Ai fini della determinazione del prezzo di emissione, conversione e riscatto, il Valore patrimoniale netto delle Azioni della Società sarà determinato di volta in volta dalla Società per le Azioni di ciascuna classe di Azioni, ma in nessun caso con una frequenza inferiore a due volte al mese, come sarà indicato tramite risoluzione del Consiglio (ognuno di tali giorni o momenti per la determinazione del Valore patrimoniale netto sarà indicato nel presente documento come "Giorno di valutazione").

Il prezzo di offerta e il prezzo a cui saranno riscattate le Azioni, insieme al Valore patrimoniale netto per Azione, saranno disponibili su richiesta presso la sede legale della Società.

La Società ha la facoltà di sospendere la determinazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni di una particolare classe, nonché l'emissione e il riscatto delle relative Azioni da parte degli azionisti e la conversione da o in Azioni di ciascuna classe:

a) durante i periodi di chiusura delle principali Borse valori o di mercati sui quali sia quotata o negoziata di volta in volta una parte significativa degli investimenti della Società relativi a tale classe di Azioni in periodi diversi dai giorni festivi stabiliti, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi limitate o sospese; ovvero

b) allorché l'esistenza di una situazione di emergenza impedisca alla Società di disporre del patrimonio da essa detenuto e attribuibile a tale classe di Azioni o di effettuare la valutazione; ovvero

c) allorché si verifichi un'interruzione nei sistemi di comunicazione o di calcolo solitamente utilizzati per determinare il prezzo o il valore degli investimenti relativi a una categoria di beni, o il relativo prezzo corrente o le relative quotazioni su qualsiasi mercato o borsa valori; ovvero

d) durante i periodi in cui la Società non sia in grado di recuperare i fondi necessari per provvedere al pagamento per il riscatto delle Azioni di tale classe, o in cui il trasferimento di fondi utilizzati per la liquidazione o l'acquisto di investimenti o il pagamento di importi dovuti per il riscatto di Azioni non possa, a parere del Consiglio, essere effettuato ai normali tassi di cambio;

e) qualora la Società, una classe o una sottoclasse siano o possano essere messe in liquidazione nel giorno in cui viene convocata l'assemblea degli azionisti per deliberare la liquidazione della Società, della classe o della sottoclasse, o successivamente a tale data; ovvero

f) qualora il Consiglio abbia stabilito che sia intervenuto un mutamento sostanziale nella valutazione di una quota significativa degli investimenti della Società imputabili ad una determinata classe di Azioni e il Consiglio abbia stabilito, al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti e della Società, di rinviare la preparazione o l'utilizzo di una valutazione ovvero di effettuare una successiva valutazione;

g) nel caso di una sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più fondi d'investimento sottostanti in cui una classe di Azioni abbia investito una quota significativa di attività;

h) nel caso di una fusione, qualora il Consiglio ritenga ciò giustificato ai fini della protezione degli azionisti; ovvero

i) in qualsiasi altra circostanza o insieme di circostanze nelle quali il mancato esercizio di tale opzione da parte della Società possa dare luogo a oneri tributari in capo alla Società o a suoi Azionisti o determinare altri svantaggi finanziari o altri effetti negativi per gli stessi che, altrimenti, non avrebbero dovuto subire.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione possono essere revocate in caso di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto della classe di Azioni interessata.

Articolo ventidue

Il Valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascuna classe di Azioni sarà espresso con un valore per azione denominato nella valuta della relativa classe di Azioni in conformità a quanto determinato dal Consiglio. Siffatto valore sarà determinato, in un qualsiasi Giorno di valutazione, dividendo gli attivi netti della Società corrispondenti a ciascuna classe di Azioni, ovvero il valore delle attività della Società relative a tale classe, meno le passività riferibili alla medesima classe alla data o alle date che saranno determinate dal Consiglio, per il numero di Azioni in circolazione della relativa classe, corretto per riflettere gli eventuali costi di negoziazione e implementare tecniche di swing pricing, secondo quanto illustrato in maggiore dettaglio nei documenti di vendita della Società e come ritenuto appropriato dal Consiglio, arrotondando l'importo così ottenuto al decimale più prossimo della valuta di riferimento.

Se dall'ultimo Giorno di valutazione sono intervenute variazioni rilevanti delle quotazioni sui mercati nei quali è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società, la Società può, al fine di tutelare gli interessi degli azionisti, annullare la valutazione prevalente ed effettuare una nuova, a patto che la prima valutazione non sia stata pubblicata.

Gli attivi della Società saranno valutati con le seguenti modalità:

A. L'attivo della Società deve comprendere:

- a) cassa e disponibilità in deposito, ivi compresi eventuali interessi attivi maturati;
- b) tutte le cambiali, gli effetti pagabili a vista e i crediti (ivi compresi i ricavi della vendita di attivi non ancora consegnati);
- c) tutte le obbligazioni, i titoli a termine, le Azioni, i titoli azionari misti, le obbligazioni non garantite, i warrant, le opzioni, le quote/azioni di organismi di investimento collettivo e altri investimenti e titoli appartenenti alla Società o in capo alla stessa;
- d) tutti i titoli azionari, i dividendi in azioni, i dividendi e le distribuzioni in contanti dovuti alla Società (fermo restando che la Società potrà procedere a rettifiche di valore onde

tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato degli investimenti dovute a prassi di contrattazione ex-dividends, ex-rights e analoghe);

e) tutti gli interessi attivi maturati su titoli fruttiferi posseduti dalla Società, eccettuata la quota di predetti interessi compresa o rispecchiata nel valore capitale di tali titoli;

f) tutte le altre attività di ogni genere e natura, compresi i risconti attivi.

Il valore di tali attivi sarà determinato con le seguenti modalità:

1) Il valore della liquidità esistente in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti pagabili a vista, di crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e gli interessi dichiarati o maturati come indicato sopra e non ancora ricevuti, sarà pari alla somma di tali poste, salvo il caso in cui appare improbabile che il loro ammontare venga integralmente pagato o ricevuto, nel qual caso tale valore sarà al netto delle riduzioni che il Consiglio riterrà opportuno effettuare per riflettere il valore reale di quanto sopra;

2) Il valore dei titoli e/o degli strumenti finanziari derivati quotati o scambiati in una qualsiasi borsa valori si baserà sull'ultima quotazione disponibile nella relativa borsa valori.

3) I titoli e/o gli strumenti finanziari derivati trattati su un altro mercato regolamentato saranno valutati in base all'ultima quotazione disponibile in tale mercato.

4) Gli strumenti finanziari derivati non quotati su una borsa ufficiale o negoziati in altri mercati regolamentati saranno valutati secondo criteri affidabili e verificabili ogni giorno in base alle regole di mercato.

5) Gli *swap* sono valutati al giusto valore in base ai titoli sottostanti (alla chiusura delle contrattazioni o durante) e anche in base alle caratteristiche degli impegni sottostanti;

6) Nell'eventualità che alcuni dei titoli detenuti in portafoglio dalla Società al Giorno di valutazione non siano quotati o scambiati in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, ovvero qualora non sia disponibile alcuna quotazione per alcuni di tali titoli, ovvero qualora il prezzo determinato in conformità ai paragrafi 2) e/o 3) non sia, a giudizio del Consiglio, rappresentativo del valore equo di mercato dei relativi titoli, essi saranno valutati sulla base del probabile e ragionevole prezzo di vendita, stimato con prudenza e in buona fede.

7) Le quote o azioni detenute in organismi di investimento collettivo aperti saranno valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto, secondo quanto pubblicato da detto organismo.

8) Le attività liquide e gli strumenti del mercato monetario potranno essere valutati al rispettivo valore nominale più eventuali interessi maturati in base al metodo del costo ammortizzato. Tutte le altre attività, ove la prassi lo consenta, potranno essere valutate con le stesse modalità.

9) Qualora alcuni tra i principi di valutazione sopra citati non rispecchino il metodo di valutazione normalmente utilizzato in particolari mercati, ovvero qualora alcuni di tali principi non sembrino adeguati ai fini di determinare il valore degli attivi della Società, il Consiglio potrà determinare principi di valutazione alternativi in conformità ai principi contabili e di valutazione generalmente accettati.

10) Inoltre, nel caso in cui l'interesse della Società o degli Azionisti lo giustifichi, il Consiglio potrà adottare tutte le misure necessarie, ad esempio applicazione di una metodologia di determinazione del prezzo basato sul valore equo, per adeguare il valore del patrimonio della Società, come più dettagliatamente descritto nei documenti di vendita della Società.

B. Le passività della Società devono comprendere:

- a) tutti i prestiti ricevuti, gli effetti e gli altri debiti;
- b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le commissioni di consulenza e di gestione, le commissioni di deposito e di agenzia);
- c) tutte le passività note, maturate e non, ivi incluse tutte le obbligazioni contrattuali di pagamento di somme di denaro o in natura già scadute, compreso l'importo di eventuali dividendi deliberati dalla Società ma non pagati, allorché il Giorno di valutazione coincida con la data di determinazione degli aventi diritto presenti o futuri;
- d) un adeguato accantonamento per future tasse sulla base del capitale e del reddito sino al Giorno di valutazione, quale sarà determinato di volta in volta dalla Società, nonché altre eventuali riserve autorizzate e approvate dal Consiglio; e

e) tutte le altre passività della Società di qualunque tipo e natura, eccettuate le passività rappresentate dalle Azioni della Società. Nella determinazione dell'ammontare di tali passività la Società dovrà considerare tutte le spese pagabili dalla Società, comprese le spese di costituzione, le commissioni dovute a propri consulenti o gestori, le remunerazioni e le spese pagabili all'agente amministrativo, al depositario e alle banche corrispondenti, all'agente domiciliatario, al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti, agli agenti di pagamento e ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, gli oneri e le spese sostenuti per la quotazione delle Azioni della Società presso qualsiasi borsa valori o altro mercato regolamentato, le spese legali e di certificazione, le spese di promozione, di stampa e traduzione, le spese di presentazione e pubblicazione, ivi compresi i costi pubblicitari e quelli connessi all'elaborazione e alla stampa dei prospetti informativi, dei memoranda esplicativi o dei moduli di registrazione, dei bilanci annuali e semestrali, le tasse o imposte governative, nonché tutte le altre spese operative, ivi compresi il costo di acquisto e vendita di attività, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società può calcolare in via anticipata le spese amministrative e le altre spese a carattere regolare o ricorrente esprimendole con un importo stimato per l'intero esercizio o per altri periodi, accantonandolo in rate di pari importo per ciascun periodo.

C. Dovrà essere costituito un pool di attività per ciascun comparto di Azioni, nel modo seguente:

a) i proventi derivanti dall'emissione di ciascuna classe di Azioni saranno iscritti nei registri societari come parte del pool di attività istituito per quella classe di Azioni. Attività e passività, nonché proventi ed oneri relativi a tale classe saranno attribuiti a detto pool secondo quanto disposto nel presente Articolo;

b) ove un attivo derivi da un altro attivo, tale attivo derivato sarà iscritto nei registri societari nel medesimo pool di attività da cui è derivato. Contestualmente a ogni rivalutazione di un attivo, l'incremento o la riduzione di valore saranno applicati al relativo pool;

c) ove la Società sostenga una passività relativamente a un attivo di una specifica classe o a un'azione intrapresa relativamente a un attivo di un particolare pool, tale passività sarà attribuita al rispettivo pool;

d) qualora un'attività o una passività della Società non possa essere considerata attribuibile a un particolare pool, tale attività o passività sarà equamente ripartita tra tutti i pool, ovvero, nella misura in cui gli importi lo giustifichino, sarà attribuita ai pool in proporzione al rispettivo Valore patrimoniale netto;

e) al pagamento dei dividendi agli azionisti, di qualsiasi classe di Azioni, il Valore patrimoniale netto di tale classe di Azioni sarà decurtato dell'ammontare di tali dividendi. Ove siano state create, come più ampiamente illustrato all'Articolo 5 del presente Statuto, all'interno di ciascuna classe di Azioni due o più sottoclassi, le regole di ripartizione sopra delineate saranno applicate, mutatis mutandis, anche a tali sottoclassi.

D. Pooling

1. Il Consiglio potrà decidere di investire e di gestire una parte o la totalità del pool di attività costituito per due o più classi di Azioni (di seguito definiti "Fondi di Partecipazione"), laddove tale approccio sia opportuno in relazione ai rispettivi settori d'investimento. Un tale pool di attività ("Pool di attività") verrà creato inizialmente trasferendovi contante ovvero (in conformità alle limitazioni di seguito indicate) altre attività provenienti da ciascun Fondo di partecipazione. In seguito il Consiglio potrà effettuare periodicamente ulteriori trasferimenti a favore del Pool di attività. Il Consiglio potrà inoltre trasferire attività dal Pool di attività a un Fondo di partecipazione, fino all'ammontare della partecipazione del Fondo interessato. Le attività diverse dal contante potranno essere allocate a un Pool di attività solo laddove siano appropriate per il settore di investimento del Pool di attività interessato. Quanto disposto ai paragrafi (b), (c) e (d) della Sezione C del presente Articolo sarà applicabile a ciascun Pool di attività con le stesse modalità con cui è applicabile a un Fondo di Partecipazione.

2. Tutte le decisioni inerenti al trasferimento di attivi da o verso un Pool di attività (di seguito definite "decisioni di trasferimento") dovranno essere comunicate con decorrenza immediata a mezzo telex, telefax o per iscritto al Depositario della Società, dichiarando la data e l'ora in cui la decisione di trasferimento è stata presa.

3. La partecipazione di un Fondo di partecipazione a un Pool di attività verrà misurata mediante riferimento a unità figurative ("unità") di pari valore nel Pool di attività. All'atto della creazione di un Pool di attività, il Consiglio determinerà a sua discrezione il valore iniziale di un'unità, espresso nella valuta che il Consiglio consideri appropriata, ed attribuirà a

ciascun Fondo di partecipazione delle unità dal valore complessivo pari all'ammontare del contante conferito (ovvero al valore delle altre attività conferite). Le frazioni di unità, calcolate fino al terzo decimale, potranno essere allocate secondo le necessità. In seguito, il valore di un'unità verrà determinato dividendo il valore patrimoniale netto del Pool di attività (calcolato così come previsto sotto) per il numero di unità esistenti.

4. Ogni qualvolta siano conferiti o ritirati altri liquidi o attivi da un Pool di attività, l'attribuzione di quote al rispettivo Fondo di Partecipazione sarà aumentata o ridotta (secondo i casi) di un numero di quote che sarà determinato dividendo l'ammontare della liquidità o il valore degli attivi conferiti o ritirati per il valore corrente di una quota. Qualora venga effettuato un conferimento in contante, esso potrà essere considerato, ai fini di tale calcolo, ridotto dell'ammontare che il Consiglio riterrà opportuno, per riflettere oneri tributari e costi di negoziazione e di acquisto che potrebbero essere imputati nell'investimento del contante interessato; in caso di prelevamento di contante, potrà essere operata un'aggiunta corrispondente, per riflettere costi che potrebbero essere imputati nel realizzare titoli o altri beni compresi nel Pool di attività.

5. Il valore degli attivi conferiti a un Pool di attività, ritirati dallo stesso o che ne facciano parte in qualsiasi momento e il valore patrimoniale netto del Pool di attività saranno determinati in conformità a quanto disposto (mutatis mutandis) nel presente Articolo 22, fermo restando che il valore degli attivi sopra citati sarà determinato il giorno stesso di tale conferimento o ritiro.

6. Dividendi, interessi e altre distribuzioni di natura reddituale percepiti in relazione agli attivi nel Pool di attività saranno immediatamente accreditati ai Fondi di Partecipazione, in proporzione alla rispettiva partecipazione nel Pool di attività al momento dell'incasso. Allo scioglimento della Società, le attività che fanno parte di un Pool (nel rispetto delle pretese avanzate dai creditori) saranno attribuite ai Fondi di Partecipazione in proporzione alla rispettiva partecipazione nel Pool di attività.

E. Ai fini del presente Articolo:

a) le Azioni di cui sia stata accettata la sottoscrizione ma per le quali non sia ancora stato riscosso alcun pagamento saranno considerate esistenti a decorrere dalla chiusura della giornata lavorativa del Giorno di valutazione in cui siano state aggiudicate, e il relativo

prezzo, fino al momento in cui sarà riscosso dalla Società, sarà considerato un debito verso la stessa Società;

b) le Azioni della Società di cui sia previsto il riscatto ai sensi dell'Articolo venti del presente Statuto saranno considerate esistenti e contabilizzate con decorrenza immediata dalla chiusura della giornata lavorativa del Giorno di valutazione di cui al presente Articolo. Inoltre, a partire da quel momento e fino all'avvenuto pagamento del relativo prezzo saranno considerate una passività in capo alla Società;

c) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e qualsiasi altro attivo della Società che non sia espresso nella valuta di denominazione del Valore patrimoniale netto di ciascuna classe, saranno valutati considerando il tasso di mercato o i tassi di cambio vigenti a tale data e in tale momento per la determinazione del Valore patrimoniale netto della rispettiva classe di Azioni e

d) tutti gli acquisti o le vendite di titoli effettuati dalla Società in qualsiasi Giorno di valutazione saranno perfezionati, per quanto possibile, in tale data.

Articolo ventitrè

Ogni qualvolta la Società offrirà Azioni ai sottoscrittori, il prezzo per Azione di offerta e di vendita di dette Azioni consisterà nel valore aggregato (i) del Valore patrimoniale netto quale sopra definito per la relativa classe di Azioni determinato al Giorno di valutazione in cui sia stata ricevuta la richiesta di sottoscrizione ovvero, ove sia stato specificato nei documenti di vendita della Società dal Consiglio, al Giorno di valutazione successivo al giorno di tale ricevimento ovvero, secondo i casi, al Giorno di valutazione precedente il giorno del ricevimento, (ii) di un'eventuale commissione nella percentuale stabilita dal Consiglio in favore della Società e (iii) di eventuali commissioni di vendita stabilite nei documenti di vendita. Qualsiasi remunerazione destinata agli agenti impegnati nel collocamento delle Azioni sarà pagata attingendo a detta commissione di vendita. Il prezzo per Azione potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto secondo quanto sarà deciso dal Consiglio. Il prezzo così determinato sarà pagabile entro 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione della richiesta. Il Consiglio potrà decidere che le sottoscrizioni siano gestite solo al ricevimento di fondi disponibili.

Le Azioni possono altresì essere emesse all'atto dell'accettazione della sottoscrizione dietro conferimento in natura di titoli o altri attivi ritenuti idonei dal Consiglio e compatibili con la politica e l'obiettivo d'investimento della Società. Tali sottoscrizioni a fronte di conferimenti in natura devono essere valutate in una relazione redatta dai revisori della Società secondo quanto richiesto dalla legge del Lussemburgo. Le spese eventualmente sostenute in relazione a tali conferimenti saranno a carico degli azionisti interessati o di altre parti in base a quanto pattuito dalla Società.

Le richieste di sottoscrizione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nei documenti di vendita della Società.

Articolo ventiquattro

L'esercizio contabile della Società inizierà il 1° aprile e si chiuderà il 31 marzo dell'anno successivo. I bilanci della Società saranno espressi in USD. Laddove siano presenti diverse classi in conformità all'Articolo 5 del presente Atto, e qualora i bilanci relativi a dette classi siano espressi in diverse valute, essi saranno convertiti in USD e integrati ai fini della determinazione del capitale sociale.

Articolo venticinque

Entro i limiti consentiti dalla legge e su proposta del Consiglio relativamente a ciascuna classe di Azioni, spetterà all'assemblea generale degli azionisti di detta classe di Azioni determinare le modalità con cui disporre dei risultati dell'esercizio. Eventuali dividendi saranno dichiarati in base al numero di Azioni della classe in questione che risulteranno circolanti alla data di registrazione del dividendo, quale sarà determinata dal Consiglio nel caso di acconti sui dividendi, ovvero dall'assemblea generale degli azionisti della Società in qualsiasi caso per il saldo dei dividendi, e saranno distribuiti ai titolari di dette Azioni entro due mesi da tale dichiarazione. I dividendi potranno essere distribuiti sia in contanti che in natura sotto forma di dividendi in azioni e potranno comprendere, entro i limiti consentiti dalla legge, importi che rappresentino, tra l'altro, redditi o guadagni in conto capitale.

Fatte salve le prescrizioni di legge, il Consiglio potrà pagare un acconto sui dividendi relativi alle Azioni di qualsiasi classe di Azioni. Spetta al Consiglio determinare l'importo e la data per il pagamento di eventuali anticipi per ciascuna classe di Azioni. Al momento della

creazione di una classe di Azioni, il Consiglio potrà decidere che tutte le Azioni di tale classe siano Azioni di capitalizzazione e che, di conseguenza, non sia distribuito alcun dividendo sulle Azioni di tale classe. Il Consiglio potrà altresì decidere l'emissione, nell'ambito della medesima classe di Azioni, di due sottoclassi, una delle quali sia costituita da Azioni di capitalizzazione e l'altra da Azioni di distribuzione. Non sarà dichiarato alcun dividendo relativamente ad Azioni di capitalizzazione emesse in conformità a quanto sopra.

Articolo ventisei

In caso di scioglimento della Società (anche a seguito della liquidazione della sua ultima classe di Azioni rimanente, ai sensi dell'articolo 181 della Legge), la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea degli azionisti che abbia deciso lo scioglimento, e che ne stabilirà i poteri e la remunerazione.

All'interno di ogni classe di Azioni, i proventi netti della liquidazione saranno distribuiti agli Azionisti (in natura, secondo quanto illustrato in maggior dettaglio nei documenti di vendita della Società ovvero in contanti) dai liquidatori in proporzione al numero di Azioni possedute nella relativa classe di Azioni.

Eventuali fondi spettanti agli azionisti alla liquidazione della Società e che non vengano rivendicati dagli aventi diritto entro la chiusura del processo di liquidazione saranno depositati in nome degli aventi diritto presso la Caisse des Consignations in Lussemburgo.

Articolo ventisette

La Società potrà concludere un contratto di consulenza e gestione degli investimenti con una controllata di JPMorgan Chase & Co. (il "Gestore degli Investimenti"). In alternativa, la Società può stipulare contratti di servizi gestionali con una società di gestione autorizzata in conformità al cap. 15 della Legge (la "Società di gestione") ai sensi dei quali la Società di gestione viene incaricata di fornire alla Società servizi di gestione, amministrazione e marketing.

In caso di mancata stipula o di risoluzione di detti contratti, in ogni caso la Società dovrà modificare immediatamente la sua denominazione sociale su richiesta del Gestore degli Investimenti o, a seconda dei casi, della Società di gestione, assumendone una diversa da quella indicata all'Articolo 1.

Articolo ventotto

Il presente Statuto potrà essere emendato con delibera di un'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rispetto del quorum e delle modalità di voto previsti dalla legge del Lussemburgo.

Un emendamento che influisca sui diritti dei titolari di Azioni di una classe rispetto a quelli di altre classi dovrà rispettare i requisiti di quorum e di maggioranza relativi a ciascuna delle classi interessate.

Articolo ventinove

Tutte le questioni non disciplinate dal presente Statuto saranno determinate in conformità alla Legge del 1915 e alla Legge.